

COMUNE DI VALDAONE

REGOLAMENTO

**PER LA LA TUTELA DEL DECORO E
DELL'IGIENE AMBIENTALE**

Approvato con delibera del Commissario Straordinario n.2 del 04.02.2015

INDICE

ART.	CONTENUTO
1	<i>OGGETTO DEL REGOLAMENTO</i>
2	<i>DEFINIZIONI</i>
3	<i>DIVIETO DI IMBRATTAMENTO DEL SUOLO E STRUTTURE PUBBLICHE</i>
4	<i>PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE CONTIGUE</i>
5	<i>PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI</i>
6	<i>ATTIVITA' DI CARICO E SCARICO DI MERCI MATERIALI</i>
7	<i>POZZETTI STRADALI E FONTANE</i>
8	<i>CAROGNE DI ANIMALI</i>
9	<i>CONDUZIONE DI ANIMALI</i>
10	<i>CANTIERI EDILI</i>
11	<i>VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI</i>
12	<i>RIFIUTI INERTI</i>
13	<i>DIVIETO DI SOSTA NELLE VIE INTERESSATE DALLA PULIZIA MECCANIZZATA, DAI MERCATI E NELLE AREE ADIACENTI LE PIAZZOLE DOVE SONO SISTEMATI CONTENITORI DEI RIFIUTI</i>
14	<i>DIVIETO DI IMBRATTARE E DETURPARE SEGNALETICA E MANUFATTI PRESENTI NELLE AREE PUBBLICHE</i>
15	<i>ATTIVITA' DI VOLANTINAGGIO</i>
16	<i>SGOMBERO DELLA NEVE</i>
17	<i>MANUFATTI POSTI SUL SUOLO PUBBLICO A SCOPO ORNAMENTALE E PER ALTRE FINALITA'</i>
18	<i>SANZIONI</i>
19	<i>DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</i>

ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le disposizioni per la tutela dell'igiene ambientale, promuovendo, a tal fine, la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

ARTICOLO 2 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento e delle richiamate ordinanze comunali si intende per:
 - a) **abbandono**: volontà e comportamento del detentore del rifiuto che se ne intenda disfarsi non tenendo conto di alcuna delle modalità di conferimento previste dal presente regolamento;
 - b) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato D e seguenti, presenti all'interno della parte quarta del D.Lgs. n. 156/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - c) **produttore**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
 - d) **detentore**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
 - e) **conferimento**: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione, con le modalità stabilite dal presente regolamento;
 - f) **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
 - g) **gestore del servizio**: il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati come disposto dall'art. 198 D.Lgs. n. 152/2006.
 - h) **grandi utenze**: le attività produttive in genere che producono rifiuti urbani o assimilati (ristoranti, alberghi, residenze turistiche alberghiere (R.T.A.), negozi, artigiani, attività di servizio, ecc.). Sono esclusi da tale categoria i Garnì.
 - i) **raccolta**: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
 - j) **raccolta differenziata**: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
 - k) **raccolta multimateriale**: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio lattine - plastica) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
 - l) **spazzamento**: l'operazione di asporto dei rifiuti giacenti su strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico;
 - m) **smaltimento**: le operazioni previste nell'allegato B, presente all'interno della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006;
 - n) **recupero**: le operazioni previste nell'allegato E, presente all'interno della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006;
 - o) **trasporto**: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione e/o detenzione alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
 - p) **deposito temporaneo**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni di cui all'art. 183, lett. m), del D.Lgs. n. 152/2006;
 - q) **compost da rifiuti**: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definire i gradi di qualità;

In particolare si intende per:

- **composter domestico** un contenitore esclusivamente finalizzato all'uso domestico, con bocca di carico e bocca di scarico, generalmente in plastica, appositamente creato allo scopo di favorire l'areazione del materiale depositato e lo sviluppo di microrganismi che danno origine al compost;
 - **cassa di compostaggio** una cassa generalmente in legno e senza fondo, disposta a contatto diretto con il terreno naturale che consente un'adeguata areazione del materiale depositato e lo sviluppo di microrganismi che danno origine al compost;
 - **compostaggio tradizionale** (fossa, cumulo) un ammasso localizzato e controllato di materiale a contatto con il terreno naturale depositato per lo sviluppo del processo biologico purché idoneo a dare origine al compost;
- r) **affidatario del servizio**: soggetto individuato dal gestore del servizio per lo svolgimento dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani.
- s) **isola ecologica**: area pubblica o privata, recintata o non, sulla quale sono collocati a cielo aperto o interrati i contenitori per i rifiuti urbani e ove il detentore conferisce i propri rifiuti;
- t) **centro raccolta materiali (CRM)**: piattaforma pubblica all'aperto, dotata di container, benne o altri tipi di contenitori, destinati allo stoccaggio provvisorio di rifiuti urbani voluminosi o rifiuti raccolti e/o conferiti separatamente. I CRM possono anche essere definiti Centri di Raccolta (CR).
- u) **centro di raccolta zonale (CRZ)**: piattaforma pubblica, generalmente coperta, adeguatamente attrezzata atta al conferimento dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani.
- v) **caissonetto**: contenitore carrellato per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti dalla volumetria variabile da 120 litri a 1100 litri.
- w) **contenitore seminterrato**: contenitore fisso, parzialmente interrato, per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti, dalla volumetria variabile da 800 litri a 5000 litri.

ARTICOLO 3

DIVIETO DI IMBRATTAMENTO DEL SUOLO E DI STRUTTURE PUBBLICHE

1. E' vietato imbrattare fabbricati o strutture pubbliche nonché il suolo pubblico.
2. E' divieto gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze.
3. Chiunque contravvenga a quanto prescrive il presente articolo, oltre al pagamento della relativa sanzione, è tenuto all'immediato ripristino del suolo pubblico interessato, provvedendo alla pulizia e all'asporto del materiale depositato.

ARTICOLO 4

PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE CONTIGUE

1. I proprietari, i titolari di diritto reale o personale di godimento e gli amministratori delle aree di uso comune dei fabbricati, nonché delle aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono tenerle pulite e conservarle libere da rifiuti, anche se abbandonati da terzi.
In caso di scarico abusivo su aree private i predetti soggetti sono ritenuti responsabili, in solido con gli autori, e pertanto obbligati allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dei luoghi.
2. Al fine di responsabilizzare i cittadini, il Comune promuove ogni attività spontanea di tutela del decoro e dell'igiene ambientale e autorizza, a tal fine, i residenti o proprietari degli immobili allo spazzamento e al lavaggio dei marciapiedi, salvo che in tempo di gelo, con modalità idonee ad evitare molestie o danno ai passanti.

ARTICOLO 5
PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da posteggi di pertinenza di pubblici esercizi, quali negozi, chioschi, bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono essere tenute costantemente pulite dai rispettivi gestori, indipendentemente dalle modalità con cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi o locali similari, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di pizza al taglio, bibite in lattina, chioschi stagionali e simili risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi, contenitori per le bibite, residui alimentari, ecc) essendo il gestore dell'attività ritenuto responsabile dei rifiuti prodotti dai consumatori.
3. I rifiuti raccolti dai gestori di cui sopra, provvisoriamente stoccati in contenitori posizionati in luogo idoneo, devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani.
4. Durante tutta l'attività e dopo l'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente pulita.

ARTICOLO 6
ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a proprie cura e spese alla pulizia suddetta.
3. In caso di inadempienza la pulizia viene effettuata direttamente dal Comune, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti del destinatario.

ARTICOLO 7
POZZETTI STRADALI E FONTANE

1. Il Comune provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche al fine di assicurarne il regolare deflusso.
2. E' vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere nei pozzetti, nelle caditoie, nelle fontane e simili.

ARTICOLO 8
CAROGNE DI ANIMALI

1. Le carogne di animali devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla Azienda Sanitaria Provinciale o prescritte dalla normativa vigente. Tale disposizione si applica anche per le carogne di animali giacenti su suolo pubblico.

ARTICOLO 9
CONDUZIONE DI ANIMALI

1. Coloro che conducono animali sul suolo pubblico o di uso pubblico devono adottare ogni cautela per evitare che sporchino il suolo.
2. Essi sono tenuti a munirsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni. Nel caso in cui vengano depositate nei cestini portarifiuti dovranno essere utilizzati idonei contenitori o sacchetti.
3. Con ordinanza comunale potranno essere dettate particolari norme per garantire in particolare la pulizia dei giardini dalla deiezioni animali.

ARTICOLO 10 CANTIERI EDILI

1. Chiunque occupa con cantieri di lavoro aree pubbliche o aperte al pubblico è tenuto a mantenere l'area e a restituirla, al termine dell'occupazione, perfettamente pulita e sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo.
2. Deve inoltre provvedere alla pulizia dei tratti di strada e delle aree pubbliche o aperte al pubblico confinanti con i cantieri, rimuovendo terra, sabbia, ghiaia od altri materiali che si depositano sulla sede stradale a seguito della presenza del cantiere.

ARTICOLO 11 VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

1. E' vietato abbandonare, sia sulla proprietà pubblica che privata, le carcasse di autoveicoli e motoveicoli, autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili; essi devono essere conferiti ai centri autorizzati di raccolta per la demolizione e l'eventuale recupero di parti.
2. E' vietato altresì, abbandonare i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.
3. In caso di abbandono sarà cura del Comune provvedere alla rimozione dei predetti rifiuti dalle aree pubbliche.
4. Le spese di rimozione saranno a carico del proprietario.

ARTICOLO 12 RIFIUTI INERTI

1. E' vietato conferire materiali provenienti da demolizioni, costruzioni o ristrutturazioni nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.
2. Il conferimento deve avvenire presso le discariche autorizzate.

ARTICOLO 13 DIVIETO DI SOSTA NELLE VIE INTERESSATE DALLA PULIZIA MECCANIZZATA, DAI MERCATI E NELLE AREE ADIACENTI LE PIAZZOLE DOVE SONO SISTEMATI I CONTENITORI DEI RIFIUTI

1. Nelle vie interessate dalla pulizia meccanizzata è vietata la sosta nei giorni e nelle ore indicate dalla segnaletica stradale.
2. E' vietata la sosta nelle aree interessate dai mercati e da altre manifestazioni finché non sono concluse le operazioni di pulizia.
3. E' altresì vietata la sosta nelle aree adiacenti le piazzole dove sono sistemati i contenitori per la raccolta dei rifiuti al fine di permettere le operazioni di svuotamento, movimentazione e/o lavaggio degli stessi.

ARTICOLO 14 DIVIETO DI IMBRATTARE E DETURPARE SEGNALETICA E MANUFATTI PRESENTI NELLE AREE PUBBLICHE

1. E' vietato imbrattare, affiggere manifesti o adesivi e deturpare muri, segnaletica ed i manufatti permanenti presenti nelle aree pubbliche o di uso pubblico, nonché fare uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione.
2. Le sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui al comma 1 saranno in caso di imbrattamento a carico dell'autore della violazione, in caso di affissione di manifesti o adesivi a carico dell'autore della violazione in solido con l'intestatario del messaggio.

ARTICOLO 15

ATTIVITÀ DI VOLANTINAGGIO

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico l'attività di volantinaggio o di distribuzione di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni e divieti:
 - a) è vietato il lancio su vie o piazze pubbliche;
 - b) è vietata la collocazione sotto i tergicristalli dei veicoli;
 - c) è consentita la distribuzione nei pubblici esercizi;
 - d) è consentita la distribuzione mediante consegna diretta alle persone.
2. Le sanzioni, per le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma, saranno a carico dell'intestatario della pubblicità in solido con l'autore materiale dell'infrazione.

ARTICOLO 16

SGOMBERO DELLA NEVE

1. Tutti i proprietari di autoveicoli, motoveicoli e altri mezzi di trasporto, sono tenuti a rimuovere gli automezzi su invito dei dipendenti comunali, in occasione di nevicate, per favorire lo sgombero della neve dalle strade e piazze pubbliche o ad uso pubblico.
2. La neve proveniente da luoghi privati, dovrà essere allontanata a cura e spese del proprietario dello stabile o del fondo. E' vietato scaricare la stessa sui marciapiedi, strade o sul suolo pubblico in genere, nel caso questo fosse materialmente impossibile, la neve dovrà essere allontanata immediatamente onde evitare che si compatti e comunque prima della fine delle operazioni di sgombero da parte dei dipendenti comunale o dell'appaltatore.

ARTICOLO 17

MANUFATTI POSTI SUL SUOLO PUBBLICO A SCOPO ORNAMENTALE E PER ALTRE FINALITÀ'

1. Chiunque colloca sul suolo pubblico manufatti a scopo ornamentale (es.: fioriere, vasi etc.) e per altre finalità è responsabile della loro manutenzione e pulizia.
2. I manufatti rotti o comunque inutilizzabili devono essere rimossi da coloro che li hanno posizionati.
3. In caso di accertata inerzia il Comune provvederà alla loro rimozione con spese a carico di chi ha posto il manufatto.
4. Nel caso in cui i manufatti vengano posati in coincidenza di attività stagionali, scaduta l'autorizzazione temporanea, dovranno essere rimossi dal suolo pubblico a cura di chi li ha posizionati.

ARTICOLO 18

SANZIONI

1. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato e fatte salve le sanzioni previste dal D.lgs 152/2006 in materia di abbandono dei rifiuti e quelle contemplate dal codice della strada, alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applicano, in attuazione a quanto disposto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003 n.3 e dal D.Lgs. 152/2006, con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n.689/81, le sanzioni amministrative pecuniarie :

art.	comma	Oggetto	descrizione	sanzione
3	1-2	divieto di imbrattamento del suolo e di strutture pubbliche	Divieto imbrattamento fabbricati pubblici	Art. 635 del Codice Penale
4	1	pulizia dei fabbricati e delle aree contigue	Obbligo per i titolari di aree private di conservare le medesime pulite e libere da materiali di rifiuto	D.Lgs 152/2006 art.255 comma 1

5	1	pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici	Obbligo per gestori pubblici esercizi occupanti aree pubbliche di tenerle pulite	30,00.- / 180,00.-
	2		Idem per i gestori di pubblici esercizi o locali similari, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di pizza al taglio, bibite in lattina, chioschi stagionali e simili risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute	30,00.- / 180,00.-
	3		Obbligo conferimento rifiuti secondo modalità previste	50,00.- / 300,00.-
	4		Obbligo pulizia area posteggio	30,00.- / 180,00.-
6	1	attività di carico e scarico di merci e materiali	Obbligo per chi esegue attività di pulire area interessata	30,00.- / 180,00.-
7	2	pozzetti stradali e fontane	Divieto di abbandono rifiuti in pozzetti, caditoie, fontane	D.Lgs 152/2006 art.255 comma 1
8	1	carogne di animali	Obbligo conferimento secondo modalità previste da ASL o da leggi di settore	25,00.- / 150,00.-
9		conduzione di animali	Obbligo adozione misure per evitare che venga sporcato suolo pubblico	25,00.- / 150,00.-
10	1-2	cantieri edili	Obbligo pulizia aree occupate da cantieri edili	30,00.- / 180,00.-
11	1	veicoli a motore, rimorchi e simili	Divieto abbandono di carcasse ai autoveicoli	100,00.- / 300,00.-
	2		Divieto di abbandono di parti di veicoli a motore	100,00.- / 300,00.-
12	1	rifiuti inerti	Divieto di conferire materiali provenienti da demolizioni nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani	50,00.- / 300,00.-
13	1	divieto di sosta nelle vie interessate dalla pulizia meccanizzata, dai mercati e nelle aree adiacenti le piazzole dove sono sistemati i contenitori dei rifiuti	Divieto di sosta nelle vie interessate a pulizia meccanizzata	Art. 146 del Codice della Strada
	2		Divieto di sosta nelle aree di mercato interessate a pulizia meccanizzata	Art. 146 del Codice della Strada
	3		Divieto di sosta nei pressi delle aree ove sono collocati i contenitori per la raccolta dei rifiuti	Art. 146 del Codice della Strada
14	1	divieto di imbrattare e deturpare segnaletica e manufatti nelle aree pubbliche	Divieto di imbrattare e deturpare segnaletica e manufatti nelle aree pubbliche	Art. 146 del Codice della Strada
15	1, lett. A	Attività di volantinaggio	Divieto lancio volantini su vie pubbliche	50,00.- / 300,00.-
	1, lett. b		Divieto collocazione volantini sotto I tergicristalli	50,00.- / 300,00.-
16	1	Sgombero neve	Divieto sosta aree interessate sgombero neve	50,00.- / 300,00.-
	2		Divieto invasione carreggiata con neve rimossa	50,00.- / 300,00.-
17	2	manufatti posti sul suolo pubblico a scopo ornamentale e per altre finalità	Obbligo rimozione manufatti rotti posti su area pubblica	25,00.- / 150,00.-

- Le violazioni delle norme regolamentari sono accertate dalla Polizia e dagli agenti accertatori individuati dal Comune secondo le procedure e le leggi vigenti.
- Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, anche procedendo alla rimozione, all'avvio e recupero e allo smaltimento dei rifiuti. Il verbale di accertamento della violazione contiene l'intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino.

ARTICOLO 19
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. La violazione alle ordinanze sindacali adottate in esecuzione del presente regolamento costituisce infrazione al regolamento stesso.
2. Si intendono abrogate le disposizioni di altri regolamenti comunali incompatibili con quelle del presente Regolamento.